



# Novità in materia di personale in 5 punti

## Introdotte in fase di conversione in legge del DL 4/2019

- 1** **Possibilità di assumere nel medesimo anno in cui si verificano le cessazioni. Per il triennio 2019-2021, in concomitanza con la sperimentazione del pensionamento con "Quota 100", non sarà necessario attendere l'anno successivo per le sostituzioni di personale.**

Art. 14 bis, comma 2, lettera b DL 4/2019:

"Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over."

Di conseguenza nel piano assunzioni 2019 è possibile inserire le sostituzioni di personale che cessa dal servizio per pensionamento ordinario o per adesione a Quota 100 o per altri motivi, nel medesimo 2019.

- 2** **Possibilità di recuperare le facoltà assunzionali non utilizzate nei cinque anni precedenti (e non più quelle dell'ultimo triennio) e pertanto per il 2019 degli anni dal 2014 al 2018.**

Art. 14-bis, comma 1

"All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, quinto periodo, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni" e le parole: "al triennio precedente" sono sostituite dalle seguenti: "al quinquennio precedente"."

- 3** **Obbligo di permanenza dei vincitori di concorso nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. Tale disposizione di legge non è derogabile dai contratti collettivi.**

Art. 14-bis, comma 1, lettera b

"I vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi."

- 4** **Possibilità di utilizzo delle graduatorie non solo per la copertura dei posti messi a concorso ma anche per eventuali sostituzioni dei vincitori neoassunti nei casi di mancata costituzione o estinzione del rapporto di lavoro.**

Art. 14- ter, c.1

"All'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "a concorso" sono aggiunte le seguenti: "nonche' di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori."

- 5** **Possibilità di utilizzare lo scorrimento di graduatorie anche per il personale scolastico ed educativo degli enti locali, in deroga all'art.1 c. 360-364 L.145/2018.**

Art. 14- ter, c.2

"All'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la parola: "scolastico" sono inserite le seguenti: "ed educativo, anche degli enti locali"."